



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Ansaldo - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.marcoansaldicommercialista.it

www.antonellabolla.it

13.3.2017

INFORMATIVA FISCALE DEL 13 MARZO 2017

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- DECRETO MILLEPROROGHE: le novità per il 2017 pag. 2
- DETASSAZIONE E WELFARE 2017 pag. 3
- Ritornato il “MODELLO INTRA” nelle transazioni nella U.E. pag. 4
- Agenzia delle Entrate: le indagini dell’Erario sui PATRIMONI ESTERI pag. 4
- DISTRIBUTORI AUTOMATICI: obbligo telematico dal 1° Aprile 2017 pag. 5
- RENT TO BUY: affitto con l’opzione di acquisto di imprese comm. pag. 5
- VIDEOSORVEGLIANZA: entro il 20 marzo la richiesta del credito pag. 6
- TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE: scade il 16 marzo la tassa pag. 6
- SPESOMETRO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2016 pag. 7
- PRIVACY: aggiornamento del Documento Programmatico pag. 7
- Nessuna autorizzazione per la VIDEOSORVEGLIANZA in casa pag. 8
- LAVORI USURANTI: scade il 31 marzo la comunicazione pag. 8
- MATERNITA’: i congedi parentali del PADRE pag. 9
- NUOVE ISTRUZIONI INPS IN MATERIA DI DURC pag. 9
- INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI pag.10

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

DECRETO MILLEPROROGHE: LE NOVITÀ PER IL 2017

LE NOVITÀ FISCALI

Le principali novità fiscali riguardano lo **spesometro**: per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute è effettuata su base semestrale. Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA**, rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

Viene meno la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai **beni concessi in godimento a soci** o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. Alla comunicazione erano tenuti l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore.

Vengono inoltre prorogati:

- (dal 1° marzo 2017 al **1° novembre 2017**) l’avvio dell’applicazione sperimentale della **lotteria nazionale** legata agli scontrini limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito;
- (dal 31 dicembre 2016 al **31 dicembre 2017**) il termine relativo alla detraibilità, ai fini IRPEF, del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’**IVA** in relazione all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse;
- (al **31 dicembre 2017**) gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli **acquisti intracomunitari** di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro UE.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PENSIONI

Per quanto attiene alle materie del lavoro, della previdenza e dell’assistenza, si prevede:

- ✓ In tema di **pubblico impiego**, la proroga della validità di graduatorie concorsuali o dei contratti a termine nella PA e per l’avvio di procedure di selezione in deroga per l’Istat, l’Istituto superiore di Sanità, la polizia penitenziaria e l’Autorità Antitrust;
- ✓ la possibilità di una deroga, per il 2017, ai limiti massimi di durata dell’intervento di **integrazione salariale straordinaria**;
- ✓ il differimento al 2018 della decorrenza del nuovo regime temporale di pagamento delle **pensioni**;

- ✓ lo slittamento al 1° gennaio 2018 dell'abrogazione di alcuni obblighi dei datori di lavoro in materia di **collocamento obbligatorio**;
- ✓ lo slittamento al 2018 dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del **libro unico del lavoro**;
- ✓ il differimento al 2018 e dell'obbligo di comunicazione in via telematica all'INAIL dei dati sugli **infortuni** che comportano l'assenza dal lavoro di almeno due giorni;
- ✓ la proroga delle erogazioni in favore degli eredi delle prestazioni assistenziali per malati di mesotelioma deceduti nel 2016;
- ✓ il posticipo al 2018 del recupero del conguaglio negativo riferito alla perequazione delle pensioni del 2014
- ✓ la prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione **DIS-COLL** fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017.

DETAZZAZIONE E WELFARE 2017

Con la L. 232/2016 è stata formalizzata, a regime, la cosiddetta detassazione dei premi di risultato.

Si tratta della tassazione sostitutiva e agevolata, pari al **10%**, dei valori ricevuti dai lavoratori a fronte di incrementi legati alla maggiore produttività; detta aliquota, infatti, sostituisce l'ordinaria tassazione Irpef e le sue addizionali, regionale e comunale.

Si ricorda che tale agevolazione può essere utilizzata dai lavoratori del solo settore privato, a patto che il premio derivi da uno specifico accordo collettivo di secondo livello, aziendale o territoriale, e riguardi premi, di ammontare variabile, legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Tali incrementi, inoltre, dovranno essere misurabili e verificabili.

Queste le principali novità per l'anno 2017:

- ➡ l'importo massimo annuo detassabile, del premio di risultato, sarà pari a **3.000 euro** (invece di 2.000 euro previsti per il 2016). Si ricorda che l'erogazione di tale somma potrà essere effettuata anche attraverso la partecipazione agli utili dell'impresa. Tale importo potrà essere elevato, annualmente, a **4.000 euro** (invece di 3.000 euro previsti nel 2016), nel caso di partecipazione paritetica dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- ➡ potranno usufruire di tale agevolazione quei lavoratori che, nel corso dell'anno 2016, abbiano avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a **80.000 euro** (invece di 50.000 euro – nel corso del 2015 - previsti per la detassazione 2016).

Per quanto riguarda il premio di risultato, già nel corso del 2016, era possibile la sua sostituzione, per opzione da parte del lavoratore e ove prevista dall'accordo collettivo, con beni o servizi.

Il tutto entro certi limiti di non tassazione specificamente previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e con esclusione dalla tassazione sostitutiva del 10%.

RITORNATO IL “MODELLO INTRA” PER LE TRANSAZIONI NELLA COMUNITÀ EUROPEA

Come noto a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto della introduzione del nuovo spesometro trimestrale, era stato soppresso l’obbligo di presentazione del modello INTRA riservato alla comunicazione degli acquisti sia di beni che di servizi.

Con decisione dell’Agenzia delle entrate, congiuntamente con l’Agenzia delle dogane e l’Istat tale **soppressione**, formalizzata nel recente decreto milleproroghe, viene differita di un anno e quindi **rinvia al 1° gennaio 2018**.

L’effetto che ne deriva è il permanere per i contribuenti dell’obbligo di trasmissione sia degli **intra vendite** che degli **intra acquisti**.

Le scadenze cui inviare i modelli non sono variate, resta quindi in vigore l’obbligo di invio dei modelli con cadenza mensile o trimestrale a seconda che risulti superato il limite dei 50.000 euro, più precisamente la scadenza di invio sarà:

Mensile	Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) hanno superato il limite trimestrale di 50.000
Trimestrale	Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro

L’invio deve avvenire entro il 25° giorno successivo al mese o trimestre di riferimento. Tali scadenze sono rinviate al giorno lavorativo seguente se cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

AGENZIA DELLE ENTRATE: LE INDAGINI DELL’ERARIO SUI PATRIMONI ESTERI

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato le modalità di formazione delle **liste di contribuenti da controllare** in merito ai **patrimoni e ai redditi posseduti all’estero**. I criteri seguiti sono i seguenti:

- residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata;
- movimenti di capitale da e verso l’estero;
- informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee;
- residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
- utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- titolarità di partita Iva attiva;
- rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- titolarità di cariche sociali;
- versamento di contributi per collaboratori domestici;
- informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
- informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva comunicate all’Agenzia delle Entrate (spesometro).

DISTRIBUTORI AUTOMATICI: OBBLIGO TELEMATICO DAL PROSSIMO 1° APRILE 2017

Il D.Lgs. 127/2015 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, i **commercianti al minuto e soggetti assimilati** possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Il termine per esercitare l'opzione è stato successivamente prorogato e attualmente stabilito al **31 marzo 2017**.

Accanto a questa previsione "opzionale" il successivo comma 2, come modificato dal recente D.L. 193/2016, stabilisce, invece, che:

dal prossimo **1° aprile 2017** la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al comma 1 è **obbligatoria** per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite **distributori automatici**.

In attesa della data di decorrenza dell'obbligo molti operatori si sono interrogati sul concreto significato da attribuire alla nozione di "**distributori automatici**", anche al fine di capire quali sono i soggetti rientranti o meno nel predetto obbligo.

Con la risoluzione n. 116 dello scorso 21 dicembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito delle indicazioni, non esaustive, che di seguito si riportano:

- ➔ per "*distributore automatico*" si intende un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti *hardware*, garantendo un collegamento automatico tra loro:
- uno o più sistemi di pagamento;
 - un sistema elettronico capace di processare i dati delle transazioni;
 - un erogatore di beni e/o servizi;
 - una "*porta di comunicazione*" capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate;

Come detto in precedenza le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate non paiono esaustive in quanto non risolvono i dubbi su altrettante situazioni che possono verificarsi in concreto e che di seguito si elencano a titolo esemplificativo:

- impianti automatici di autolavaggio;
- lavanderie a gettone;
- distributori automatici di carburante;
- distributori di sigarette e di generi di monopolio in genere.

RENT TO BUY: AFFITTO CON L'OPZIONE DI ACQUISTO DELLE IMPRESE COMMERCIALI

È stato reso disponibile uno studio promosso dalla Fondazione Italiana del Notariato avente l'obiettivo di proporre il modello contrattuale del **rent to buy anche al trasferimento di azienda**.

Il *rent to buy* di azienda consentirebbe attraverso il collegamento tra due contratti (in genere affitto di azienda e preliminare di cessione di azienda) di entrare subito nel godimento dei beni dell'azienda, inizialmente in affitto con pagamento di un canone periodico (fase "*rent*"), e successivamente diventarne proprietari (fase "*buy*") in un periodo di tempo prefissato attraverso l'acquisto vero e proprio e il pagamento del relativo prezzo, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.

VIDEOSORVEGLIANZA: ENTRO IL 20 MARZO LA RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA

La L. 208/2015 ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24 per le persone fisiche (**non nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo**) che hanno sostenuto nel 2016 spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o spese relative a contratti stipulati con istituti di vigilanza.

Per fruire del credito di imposta i beneficiari devono presentare una istanza telematica utilizzando il *software "Creditovideosorveglianza"* entro il termine ultimo del 20.03.17

La misura del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario sarà definita dal rapporto tra le risorse stanziare e il credito complessivamente richiesto e comunicata entro il 31 marzo 2017.

TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE: SCADE IL 16 MARZO LA TASSA SUI LIBRI SOCIALI

Il prossimo 16 marzo le **società di capitali**, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2017.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società;

516,46 euro



per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2017 superiore a 516.456,90 euro.



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine, in occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2017, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

SPESOMETRO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2016

L'articolo 21, D.L. 78/2010 stabilisce che per le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore l'importo delle operazioni attive e passive effettuate in ogni periodo di imposta.

Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata quando le operazioni rilevanti ai fini Iva sono di **importo lordo non inferiore a 3.600 euro**.

La scadenza per l'invio telematico dello "Spesometro" è fissata al:

- **10 aprile 2017** per i soggetti passivi che effettuano la liquidazione mensile Iva;
- **20 aprile 2017** per i soggetti passivi che effettuano la liquidazione trimestrale Iva.

Sono obbligati alla presentazione dello Spesometro tutti i soggetti passivi Iva, tranne i contribuenti minimi e i contribuenti forfettari.

PRIVACY: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è un documento interno che descrive il livello di implementazione della gestione della *privacy* aziendale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L'obbligo formale di aggiornare il D.P.S. entro il 31 marzo di ogni anno è stato abrogato dall'esercizio 2011: tuttavia, tale modifica normativa non ha eliminato **l'obbligo sostanziale di descrivere in una relazione l'analisi dei rischi ai fini *privacy*** e le conseguenti misure di sicurezza adottate volte a ridurre i rischi di perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito dei dati.

Sono tuttora in vigore le previsioni contenute negli articoli 33 e ss., D.Lgs. 196/2003 (*codice della privacy*) e, pertanto, le imprese devono continuare a disciplinare il trattamento dei dati nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Chiunque tratti dati personali deve strutturare la propria organizzazione aziendale al fine di rispettare le misure minime di sicurezza.

Resta a carico dei Titolari del trattamento di dati l'obbligo di redazione di idonee informative, nonché la nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali, ed eventualmente dei responsabili, con particolare attenzione ai casi di affidamento dati personali in *outsourcing*.

È bene, inoltre, evidenziare la necessità di porre in essere un'adeguata gestione della ***privacy policy*** del **sito web** aziendale, di adeguarsi alle disposizioni in materia di videosorveglianza e di attenersi ai numerosi disposti normativi per quanto riguarda i dipendenti, i collaboratori e il luogo di lavoro.

NESSUNA AUTORIZZAZIONE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA IN UN'ABITAZIONE PRIVATA

Si informa che l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 8 febbraio 2017, n. 1004, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di autorizzare l'installazione di un impianto di videosorveglianza collocato in un'abitazione privata all'interno della quale è presente un lavoratore domestico.

Dopo aver definito come “**lavoro domestico**” l'attività lavorativa prestata esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro, che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico diretti al funzionamento della vita familiare, l'Ispettorato ricorda come il collaboratore domestico svolga l'attività lavorativa nella casa abitata esclusivamente dal datore di lavoro e dalla sua famiglia, in quanto il rapporto di lavoro domestico non si svolge all'interno di un'impresa organizzata e strutturata, ma nell'ambito di un nucleo ristretto e omogeneo, di natura per lo più familiare e risponde alle esigenze tipiche e comuni di ogni famiglia.

Per tali ragioni, il rapporto di lavoro domestico è oggetto di una regolamentazione specifica, che, per l'appunto, tiene conto delle speciali caratteristiche che contraddistinguono la prestazione lavorativa resa dal lavoratore, l'ambiente lavorativo e la particolare natura del soggetto datoriale.

All'interno quindi del perimetro normativo delineato, il rapporto di lavoro domestico è sottratto alla tutela dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), poiché in questo caso il datore di lavoro è un soggetto privato non organizzato in forma di impresa.

LAVORI USURANTI: SCADE IL 31 MARZO LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'annualità precedente (2016).

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro e agli Istituti previdenziali competenti. Si tratta di:

- lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 2009);
- lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall'inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va **da 500 euro a 1.500 euro**.

Nel caso di lavori notturni la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da **500 euro a 1.500 euro**. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

MATERNITA': I CONGEDI PARENTALI DEL PADRE.

Con il messaggio n. 828/2017, l'Inps ricorda che, ai sensi della Legge di Bilancio 2017, i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno in corso e sono pari a **2 giorni** da fruire, anche in via non continuativa, **entro i 5 mesi di vita** o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Per godere della prestazione sono tenuti a presentare domanda all'Inps i soli lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è effettuato direttamente dall'Istituto, mentre i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dall'azienda devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza presentare domanda all'Inps, perché le giornate di congedo fruite sono comunicate con il flusso UniEmens.

Il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l'anno 2017 e, pertanto, non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell'Inps.

NUOVE ISTRUZIONI INPS IN MATERIA DI DURC

Si informa che, a seguito dell'approvazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n. 245/2016, che ha modificato due articoli del D.M. 30 gennaio 2015, l'Inps ha diramato importanti istruzioni operative con la circolare N. 17 del 31 gennaio 2017.

Durc in edilizia

Le modifiche apportate al primo periodo dell'articolo 2, comma 1, D.M. 30 gennaio 2015, comportano che *"I soggetti di cui all'art.1 possono **verificare in tempo reale**, con le modalità di cui all'art.6, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, nonché ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, dalle Casse edili"*.

Pertanto l'Inps, con la circolare in commento, rende noto che la procedura Durc *on line* verrà opportunamente adeguata al fine di dare attuazione alla modifica in esame.

Durc per le imprese soggette a procedure concorsuali

Il decreto del Ministero del lavoro 23 febbraio 2016 ha sostituito i commi 2 e 3, articolo 5, D.M. 30 gennaio 2015, con il quale erano state disciplinate le ipotesi di verifica della regolarità in presenza di procedure concorsuali.

Il Legislatore, nel confermare per le imprese interessate da queste procedure il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all'autorizzazione all'esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, ha ritenuto, tuttavia, che tale attestazione non sia più sottoposta alla condizione dell'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto 394/2016, ha introdotto un nuovo incentivo denominato “Incentivo Occupazione Giovani”, che prevede un’**agevolazione contributiva** per i datori di lavoro che nel 2017, senza esservi tenuti, assumono a tempo indeterminato o tempo determinato con durata iniziale pari o superiore a 6 mesi **giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e 29 anni** che risultino registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” e che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione.

L’Inps è l’ente competente della gestione e dell’erogazione dell’incentivo, nel limite delle risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pari a 200.000.000 euro.

Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio nazionale, con l’eccezione della Provincia autonoma di Bolzano.

Destinatari

Tutti i datori di lavoro privati.

Soggetti beneficiari

Giovani in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 16 e i 29 anni;
- registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”;
- non inseriti in un percorso di studio o formazione;
- disoccupati ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs 150/2015.

Tipologie contrattuali incentivate

Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con contratto:

- a **tempo indeterminato** (anche a scopo di somministrazione), compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
- a **tempo determinato** (anche a scopo di somministrazione) con durata iniziale pari o superiore a **6 mesi**.

L’incentivo è escluso in caso di assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente; rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

Beneficio

In caso di assunzione a tempo indeterminato: 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di **8.060 euro annui per giovane assunto**; se l’assunzione è *part-time* il massimale agevolato è proporzionalmente ridotto.

In caso di assunzione a tempo determinato: 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di **4.030 euro annui per giovane assunto**; se l’assunzione è *part-time* il massimale agevolato è proporzionalmente ridotto.

In entrambi i casi non sono sgravabili i premi e contributi dovuti all’Inail.

Scadenza

L’agevolazione deve essere fruita, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2019.